



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2023 ANNO VIII N.15.

Dal Terzo Settore all'“*économie sociale et solidaire*” in Francia. Il “turismo sociale e solidale”: un modello di sviluppo equo e sostenibile



2023 ANNO VIII NUMERO 15 – DOSSIER TERZO SETTORE

di Luigi Colella DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/19682>



DAL TERZO SETTORE ALL'“ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE” IN FRANCIA. IL “TURISMO SOCIALE E SOLIDALE”: UN MODELLO DI SVILUPPO EQUO E SOSTENIBILE

Luigi Colella

FROM THE THIRD SECTOR TO THE "ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE" IN FRANCE.

"SOCIAL AND SOLIDARITY TOURISM": A MODEL OF EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Riassunto.

Il "Terzo Settore" ha assunto un ruolo centrale nelle più importanti economie degli stati democratici. In una prospettiva comparata, il contributo analizza i principi e la normativa sul terzo settore in Francia e ripercorre le fasi del processo evolutivo. Illustra il passaggio dal terzo settore all'economia sociale e solidale in Francia attraverso l'esame dei principi della "legge ESS" del 2014. In particolare, si sofferma sul rapporto tra Terzo settore e "Turismo sociale e solidale" nel sistema francese dove il turismo sociale e solidale è sempre più considerato un modello di tutela integrale della persona e di sviluppo equo e sostenibile.

Parole chiave: Terzo settore in Francia; Economia sociale e solidale; "Loi ESS" del 2014; Turismo sociale e solidale; Turismo e sviluppo sostenibile.

Abstract.

The "Third Sector" has assumed a central role in the most important economies of democratic states. From a comparative perspective, the paper analyzes the principles and regulation on the third sector in France and it traces the phases of the evolutionary process. This research illustrates the transition from the third sector to the social and solidarity economy in France through also the study of the principles of the "loi ESS" of 2014. In particular, it focuses on the relationship between the third sector and "Social and solidarity tourism" in the French system where social and solidarity tourism is increasingly considered a model of integral protection of the person and of equitable and sustainable development.

Keywords: Third sector in France; Social and solidarity economy; "Loi ESS" of 2014; Social and Solidarity tourism; Tourism and sustainable development.

Autore:

Luigi Colella è Ricercatore in Diritto Pubblico Comparato presso l'Università della Campania "L. Vanvitelli".

Sommario: 1. Il "terzo settore" nei modelli europei: profili comparativi - 2. La disciplina sul terzo settore in Francia: le tappe del processo evolutivo - 2.1 La "loi 1901" sul diritto di associazione e gli sviluppi del *non profit* nella normativa francese - 3. Dal terzo settore all'economia sociale e solidale in Francia: la "loi ESS" del 2014 - 4. Il Terzo settore e i principi del "Turismo sociale e solidale" - 5. Il "Turismo sociale e solidale" in Francia tra tutela della persona e sviluppo sostenibile.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 13.11.22 approvato il 04.12.22.

1. Il "terzo settore" nei modelli europei: profili comparativi.

Il "Terzo settore" ha ormai acquisito un ruolo centrale nella gran parte delle economie avanzate degli stati democratici. Storicamente le ragioni del terzo settore sono riconducibili all'esigenza di soddisfare bisogni che né lo Stato, né il mercato sarebbero in grado di assicurare e perseguire (Dor, 2020).

Come ha ben evidenziato una parte della letteratura economica, il fondamento (e la genesi) delle organizzazioni *non profit* è giustificato dalle c.d. "asimmetrie informative" che condizionerebbero le relazioni tra detentori dei fattori produttivi, organizzazioni produttive e consumatori. Secondo alcuni si ha asimmetria informativa quando uno dei due operatori coinvolti nella transazione, quello che vende il bene o cede la prestazione, dispone di un vantaggio informativo sull'acquirente, essendo a conoscenza di alcune caratteristiche qualitative del bene venduto o della prestazione da effettuarsi, che l'acquirente non è in grado di controllare (Hansmann, 1980 : 853-901). In base a questa tesi, quando la fornitura di beni e servizi è affidata e gestita da entità produttive senza scopo di lucro non sorgono invece problemi informativi; tali imprese e/o le associazioni *non profit* non hanno alcun interesse a scegliere bassi livelli di qualità del servizio (non rispondono alla logica del profitto economico). Da un altro punto di vista, lo sviluppo delle organizzazioni *non profit* è anche riconducibile alla crisi del *welfare state*, non più in grado di assicurare efficienza e *standard* di qualità elevati nella fornitura di servizi socio-sanitari e assistenziali anche a fronte di una spesa rilevante (Musella e D'Acunto, 2000: 62).

A ciò è seguito un modello di *welfare mix* (o plurale) capace di assicurare l'offerta di servizi socio-assistenziali e/o sanitari e caratterizzata dalla pluralità ed eterogeneità dei soggetti, che si traduce non solo in una ampiezza quantitativa dell'offerta stessa, ma nella varietà e diversa qualità dei prodotti e servizi erogabili (Ascoli e Pasquinelli, 1993).

A prescindere dalle cause che hanno determinato la diffusione del *non profit*, possiamo qui richiamare gli studi del *John Hopkins Institut* secondo cui la definizione di "Terzo settore" (*structural-operational definition*) comprenderebbe quelle organizzazioni senza scopo di lucro che presentano alcune particolari caratteristiche (Salamon, Anheier 1997):

- a) si tratta di organizzazioni riconosciute;
- b) si tratta di soggetti privati, distinti dallo Stato e dagli enti locali;

- c) si tratta di soggetti indipendenti, con propri organi decisionali che non devono distribuire profitti ai propri membri o ai loro amministratori;
- d) trattasi di entità che sebbene possano realizzare un profitto questo deve essere reinvestito per servire al meglio il fine aziendale, escludendo la distribuzione o il rimborso ai soci;
- e) si tratta, inoltre, di organizzazioni che dovrebbero coinvolgere la partecipazione di volontari e/o donatori.

Tali brevi premesse, costituiscono il naturale punto di partenza per lo studio e l'analisi del fenomeno del Terzo settore che, come prova l'attuale dibattito scientifico, pone la "persona umana" al centro della società e del mercato, privilegiando la solidarietà come "principio" alla base delle relazioni sociali e allo stesso tempo come "valore costituzionale" alla base delle nuove comunità sociali ed ecologiche (Cacciari, 2018: 60-69).

Ad oggi le organizzazioni senza scopo di lucro mancano di una forma giuridica a livello di Unione europea; come dimostrano alcuni studi (Grasso e Rossi, 2019: 2425-2437), l'Unione ha tendenzialmente evitato di intervenire in materia di organizzazioni non lucrative, lasciandone agli Stati membri la disciplina del settore¹. Ciononostante negli ultimi anni si è avviato un dibattito in seno alle istituzioni europee che ha come obiettivo ultimo quello di individuare una forma giuridica che ponga la rappresentanza degli interessi della società civile su un piano di parità rispetto a quella delle imprese commerciali e dei gruppi di interesse economico per i quali è stata da tempo definita una forma giuridica a livello di Unione².

In una prospettiva comparata, in Europa possiamo trovare diversi modelli socio-economici del Terzo settore in grado di offrire spunti di riflessione molto interessanti anche in considerazione delle radici storiche che hanno presieduto alla costituzione degli enti *non profit*, del rapporto delle organizzazioni del Terzo settore con lo stato, le chiese, la società e il mercato, nonché del loro rapporto con il volontariato.

Nel contesto europeo rilevano, pertanto, alcune esperienze giuridiche che hanno rappresentato "modelli pionieri" nel settore del *non profit* e dell'economia sociale (e solidale); si pensi alla Francia, al Belgio e al Lussemburgo, *in primis*. Sul piano prettamente giuridico, va anche notato che l'esigenza di ammodernamento e di riforma organica della legislazione nazionale in questa materia ha spinto alcuni paesi ad adottare veri e propri "Codici del Terzo Settore", come dimostrano le esperienze dell'Italia e del Belgio.

In Italia, come è noto, è stato varato nel 2017 il «*Codice del Terzo Settore*», in attuazione della legge delega del 6 giugno 2016 n. 106, al fine di dare «una identità giuridica e una coerenza complessiva» a quello che è stato chiamato il cosiddetto *Terzo settore* (Campedelli, 2016:503). Questa riforma costituisce espressione di un nuovo paradigma che, nel rispetto dei principi costituzionali, abbina il concetto di autonoma iniziativa dei cittadini a quelli di bene comune, cittadinanza attiva, inclusione e pieno sviluppo della persona. In questa cornice, proprio al fine di supplire «ai concomitanti fallimenti del mercato e dello Stato» (Vitali, 2020), è emerso il modello di un'economia sociale ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della partecipazione del volontariato.

Secondo un recente rapporto a cura dell'Istituto nazionale di statistica e di Euricse del 2021, l'economia sociale in Italia nell'anno 2015 (a cui aderiscono soggetti del Terzo settore come cooperative, associazioni,

¹ Va detto che le organizzazioni *non profit* sono soggette al diritto comunitario a norma dell'art. 352 del TFUE in base alla clausola di flessibilità. L'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene una disposizione che consente all'Unione europea di adottare un atto necessario a raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati, qualora i poteri d'azione necessari non siano previsti nei trattati.

² Il 17 febbraio 2022 la sessione plenaria del Parlamento europeo ha adottato una risoluzione con cui si è invitato la Commissione europea a presentare una direttiva che stabilisce norme comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nonché un regolamento che istituisce uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee.

Per approfondimenti si veda il link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0044_IT.html.

fondazioni e altre istituzioni *non profit*) è stata rappresentata da 379.176 organizzazioni con un valore aggiunto complessivo di oltre 49 miliardi di Euro, 1,52 milioni di lavoratori (di cui 1,49 dipendenti) e più di 5,5 milioni di volontari³.

Si tratta di un fenomeno sempre più emergente che risponde alla necessità di assolvere ad una *mission* particolare a sostegno del *welfare* e rivolta ai diversi settori di interesse generale: si pensi all'assistenza sociale e sanitaria, *in primis*, ma anche alle attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. In questa prospettiva, di recente, con la nota del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2022 si è chiarito che l'articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, ha previsto, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio: difatti, sono considerate di interesse generale le "attività culturali di interesse sociale" [lettera d)]; "la ricerca scientifica di particolare interesse sociale" [lettera h)]; l' "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale" [lettera i)]; l' "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale..." [lettera k)].

Anche in Belgio, come in Italia, è stato adottato nel 2019 il *Codice delle società e delle associazioni* (CCA), che, nel sostituire la legge del 27 giugno 1921, costituisce oggi la principale fonte del diritto delle associazioni e delle organizzazioni *non profit* nel modello belga. Il nuovo Codice⁴ ha previsto la regolamentazione dei soggetti *non profit* (associazioni, fondazioni e altri soggetti), ma anche delle società e degli altri soggetti giuridici di derivazione europea, compresi la Società cooperativa europea e il Gruppo europeo di interesse economico. Deve precisarsi che un'altra fonte normativa assai rilevante per il settore del *non profit* in Belgio è la legge del 6 agosto 1990 sulle organizzazioni mutualistiche. Sebbene le organizzazioni *non profit* belghe non siano autorizzate a distribuire utili, possono svolgere liberamente qualsiasi attività commerciale o industriale, indipendentemente dal fatto che tali attività siano esclusive, prevalenti o secondarie rispetto a quelle non commerciali.

Diversamente da quanto avvenuto in Italia e in Belgio, dove è intervenuta una riforma organica, in Germania la disciplina delle organizzazioni *non profit* - si pensi in particolare ad associazioni e fondazioni - è ancora contenuta nel Codice Civile del 1896 (il c.d. *BGB*). Questo storico codice distingue tra "associazioni non commerciali", il cui oggetto non è costituito da operazioni commerciali (§ 21) e le "associazioni commerciali" il cui oggetto è costituito da operazioni commerciali (§ 22); nel *BGB* ai §§ 80 e segg. sono invece disciplinate le fondazioni. In questo quadro, nel modello tedesco rileva ancora oggi la legge sul diritto di associazione del 1964 (*Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts - Vereinsgesetz*), mentre in materia di fondazioni, nel giugno 2021, è stata varata una riforma (*Stiftungsrecht*) che entrerà in vigore nel luglio 2023⁵.

Nel sistema tedesco le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggette a un vincolo di non distribuzione, il che significa che a tale organizzazione è vietato distribuire i propri utili netti, se del caso, a individui che esercitano il controllo su di essa, tale come membri, funzionari, direttori o amministratori. Ad oggi nel sistema tedesco tre sono le forme principali di organizzazioni non governative e senza fini di lucro (c.d. *ONG*): a) le Associazioni (*Verein*); b) le Fondazioni (*Stiftung*); c) le Società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* o *GmbH*); proprio le società a responsabilità limitata, o *GmbH*, sono sempre più utilizzate in Germania per creare entità senza scopo di lucro e rispondere a interessi di carattere generale. Secondo uno studio condotto a livello europeo (Fici, 2021), la scelta del legislatore tedesco di non optare per una riforma organica del *non profit* è stata probabilmente giustificata dal fatto che qualsiasi entità giuridica (compresa una società per azioni) possa oggi essere impiegata per uno scopo *non profit*. Ed

³ In questo studio si rappresenta che nell'ambito delle organizzazioni dell'economia sociale (OSE) prevale la forma giuridica dell'associazione (con il 75,7%) a cui seguono le cooperative (con il 15,6% delle unità, con il 3,8% che si riferisce alle sole cooperative sociali), residuando le fondazioni (con l'1,7%) e le altre forme (con il 7,1%).

⁴ Approvato il 23 marzo 2019 ed entrato in vigore il 1° maggio dello stesso anno.

⁵ Questa disciplina ha riformato diversi aspetti e ha previsto: (1) una regolamentazione federale unificata della legge sulle fondazioni, superando l'attuale combinazione di leggi federali e statali che regolano le fondazioni; (2) un registro di fondazione.

invero proprio il carattere della neutralità delle forme giuridiche caratterizza il regime fiscale delle "organizzazioni di pubblica utilità" e di quelle altre organizzazione la cui attività è dedicata al progresso altruistico della collettività sotto il profilo materiale, spirituale o morale (si pensi al progresso nei settori della scienza e della ricerca, della religione, della salute e dell'igiene pubblica, dell'assistenza ai giovani e agli anziani, dell'arte e della cultura, della protezione e conservazione dei monumenti storici).

Nel panorama giuridico europeo, un altro modello precursore nell'affermazione dei principi democratici e solidaristici del terzo settore e delle entità *non profit* è sicuramente quello francese. Come si dirà, la legislazione d'oltralpe sul tema ha rappresentato un interessante laboratorio giuridico ed istituzionale per l'affermazione di un modello economico ispirato ai principi di democrazia, solidarietà, reciprocità, partecipazione dei volontari e di prossimità (Pepe, 2015); tali principi hanno trovato conferma nella ambiziosa legislazione in materia di *économie sociale et solidaire* del 2014.

Sulla scorta di queste brevi premesse, in questo contributo si è inteso ripercorrere le tappe del processo evolutivo della legislazione francese in materia di organizzazioni *non profit*, sottolineando il passaggio dal Terzo settore all'economia sociale e solidale, dedicando, nella parte conclusiva, un *focus* particolare sul tema del "Turismo sociale e solidale" nell'esperienza d'oltralpe, intesa sempre di più (e soprattutto dopo la pandemia da Covid-19) come un modello di sviluppo equo, responsabile e sostenibile.

2. La disciplina sul terzo settore in Francia: le tappe del processo evolutivo.

Il settore *non profit* francese è costituito da un numero molto ampio, e in costante aumento, di organizzazioni senza scopo di lucro. Al 30 aprile 2018, la Francia contava circa 2.000 associazioni riconosciute di pubblica utilità su 1,5 milioni di associazioni attive; contava, inoltre, circa 650 fondazioni riconosciute di pubblica utilità su oltre 4.000 fondazioni presenti sul territorio nazionale.

In linea di principio, il diritto francese contempla due forme giuridiche di organizzazioni non lucrative di utilità sociale: l'*associazione* e la *fondazione*, così come previsto, rispettivamente, dalla legge 1 luglio 1901 sul contratto di associazione e dalla legge n. 87/571 del 23 luglio 1987 sullo sviluppo della filantropia.

Il quadro normativo delle organizzazioni senza scopo di lucro è abbastanza complesso per la presenza di una pluralità di norme giuridiche e di istituti che si intrecciano tra di loro.

Una prima caratteristica di questa normativa è da ricercare nelle "finalità" della stessa legislazione che, come si dirà nei paragrafi successivi, intende porre al centro della tutela giuridica proprio la "persona" nella sua integralità, riconoscendo a tal fine il ruolo delle organizzazioni *non profit* quali autentici soggetti a tutela dello sviluppo della personalità umana.

Una seconda caratteristica che contraddistingue la legislazione del Terzo settore nell'esperienza francese è rappresentata dal ruolo del controllo pubblico esercitato dallo Stato durante l'intera vita delle organizzazioni e ciò in modo da garantire in ogni momento l'effettivo perseguimento di un interesse generale (Deckert, 2010).

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, sul piano diacronico, la prima normativa francese in materia di *non profit* è da ricercare nella *loi 1901*, che, senza alcun dubbio, costituisce la prima tappa del lungo ed articolato processo di evoluzione della disciplina d'oltralpe.

Di recente il quadro normativo è stato ulteriormente arricchito da diverse disposizioni ed in particolare dalla legge del 2014 sull'Economia sociale e solidale (c.d. *loi ESS*), nonché dalla *loi "PACTE"* del 2019 (legge n° 2019-486 recante *Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises*) relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese, approvata dal Governo Macron, per tentare di rilanciare l'economia francese.

2.1. La "loi 1901" sul diritto di associazione e gli sviluppi del non profit nella normativa francese.

La prima fonte normativa del diritto nazionale sulle associazioni senza scopo di lucro nel modello francese è rappresentata dalla c.d. *loi 1901*, emanata più di un secolo fa. La richiamata normativa costituisce un precedente storico e normativo della legislazione francese in materia di associazioni senza scopo di lucro e rappresenta un "baluardo" della normativa statale del *tier secteur*. Come è noto, il termine *tier secteur* richiama l'insieme di attività economiche che, all'intersezione tra settore privato e settore pubblico, si sviluppano secondo le logiche specifiche dell'economia sociale (sistema associativo, cooperativo e mutualistico).

Dopo un articolato dibattito parlamentare, il 1° luglio 1901, fu approvata la legge relativa al contratto di associazione, voluta fortemente da *Pierre Waldeck-Rousseau*, considerato il padre del diritto di associazione e uno dei più importanti precursori delle libertà repubblicane. Questa legge ha seguito l'avvento della disciplina sulla libertà sindacale del 21 marzo 1884, riconoscendo, in sostanza, il diritto di associazione su basi del tutto nuove, preservando la libertà e i diritti individuali consentendo la loro azione collettiva. Questa riforma ha messo fine al regime restrittivo e al divieto preventivo della normativa vigente all'epoca, annullando gli effetti della legge *Le Chapelier* del 1791 (secondo cui *a nessuno è permesso ispirare cittadini con un interesse intermedio, separarli dalla cosa pubblica con spirito di cooperazione*) che vietava, in sostanza, scioperi e sindacati⁶.

La *loi 1901*, in effetti, costituisce una prima tappa storica per l'affermazione del diritto di associazione basato sui principi risultanti dalla rivoluzione francese del 1789 in quanto ha confermato il primato dell'individuo, dei suoi diritti e della sua libertà, riconoscendo *in primis* la libertà di aderire o di lasciare un'associazione, l'uguaglianza dei suoi membri e l'amministrazione dell'associazione stessa mediante la libera deliberazione dei suoi membri⁷.

In questo quadro, va ricordato che l'articolo 1 della legge del 1 luglio 1901, definisce l'associazione come "l'accordo mediante il quale due o più persone mettono in comune, in modo permanente, le proprie conoscenze o la propria attività per uno scopo diverso dalla condivisione degli utili"; dal tenore letterale della norma si ricava un principio fondamentale, ovvero che l'associazione realizzi profitti e svolga un'attività economica, ma senza distribuire gli utili. Il diritto a costituire un'associazione è, dunque, espressione di una libertà pubblica ed è riconosciuto come un valore costituzionale, come affermato espressamente dall'art. 2 della L. 1 luglio 1901 in base al quale "le associazioni di persone possono essere costituite liberamente senza autorizzazione o previa dichiarazione. La rilevanza costituzionale della norma è stata altresì confermata dal Consiglio Costituzionale francese che - nella sua qualità di "custode" dei diritti e delle libertà fondamentali (V. Champeil-Desplats, 2011) - con decisione del 16 luglio 1971, ha ricordato che la libertà di associazione rientra tra i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica e solennemente riaffermati dal Preambolo della Costituzione. Con tale decisione, il Consiglio Costituzionale ha in sostanza annullato la norma che subordinava la costituzione di alcune associazioni alla preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa.

In base alla legge del 1901 lo scopo dell'associazione è lasciato alla libera scelta dei soci fondatori (articolo 3) precisando che è nulla l'associazione che abbia una causa un fine illecito, contrario alla legge, al buon costume, o avente lo scopo di ledere l'integrità del territorio e nazionale o la forma di governo

⁶ La legge *Le Chapelier* del 1791 è stata abolita nel 1864 dalla legge *Ollivier* e successivamente dalla legge *Waldeck Rousseau* del 1884 che ha introdotto la libertà sindacale.

⁷ La legge 1 luglio 1901, e il decreto del 16 agosto dello stesso anno, costituiscono i due testi fondamentali su cui si basa il funzionamento delle associazioni nel modello francese.

repubblicana. La legge non impone alcuna forma o contenuto specifico allo statuto dell'associazione e spetta quindi agli stessi membri determinare la forma, gli organi e le regole di funzionamento. Tuttavia, affinché le associazioni acquisiscano lo *status* di pubblica utilità, devono possedere alcuni requisiti di legge; questi soggetti sono sottoposti a un controllo pubblico più incisivo rispetto ad altre associazioni, ma godono di piena capacità giuridica e di un regime fiscale più favorevole.

Lo *status* di pubblica utilità è concesso solo se ricorrono alcuni caratteri particolari:

- l'associazione è di interesse generale, cioè non svolge la propria attività a scopo di lucro, è gestita in maniera disinteressata e non opera per una ristretta cerchia di persone;
- il suo ambito di attività va oltre il contesto locale;
- presenta un numero minimo di soci (a titolo indicativo almeno 200), un'attività effettiva e una vita associativa reale (vale a dire una partecipazione effettiva della maggioranza dei soci alle attività dell'associazione);
- ha un funzionamento democratico ed è organizzato in tal senso dai suoi statuti;
- ha solide basi finanziarie (un importo minimo di risorse annue di 46.000 euro, un importo di sussidi pubblici inferiore alla metà del *budget* e risultati positivi negli ultimi tre anni).

Prima di richiedere il riconoscimento di pubblica utilità è necessario anche un periodo di prova di almeno tre anni dopo la prima dichiarazione alla prefettura, a meno che le risorse dell'associazione non siano tali da garantirne la stabilità finanziaria per un periodo di tre anni.

Nell'ambito del Terzo settore (francese) rientrano anche le fondazioni, le mutue e le società cooperative. Per quanto riguarda le fondazioni, il diritto francese riconosce solo le fondazioni di pubblica utilità e non ammette le fondazioni private (o di interesse privato).

La legge prevede che una o più persone fisiche o giuridiche possano destinare beni alla realizzazione di attività di interesse generale senza scopo di lucro, dando vita ad una fondazione con capacità giuridica piena in base al decreto governativo del riconoscimento di pubblica utilità (art. 18 Legge n. 87-571). La dotazione iniziale non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, erogabili in un periodo massimo di 10 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del riconoscimento.

La Legge n. 87-571 consente anche la costituzione di fondazioni d'impresa (art. 19), ovvero fondazioni senza scopo di lucro create da società, cooperative e altri enti commerciali per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Un'altra forma giuridica di *onlus* presente nel diritto francese è quella delle c.d. mutue, ovvero "persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro" (art. L110-1 *Code de la mutualité*) che perseguono uno o più obiettivi sociali e ambientali attraverso l'erogazione di servizi assicurativi o sociali, sanitari, sportivi, culturali ai propri associati e attraverso i contributi da questi versati (art. L111-1 Codice di mutualità). L'attuazione degli obiettivi sociali e ambientali è subordinata alla verifica da parte di un ente terzo indipendente, secondo modalità e pubblicità definite con decreto del Consiglio di Stato.

Un'altra forma giuridica molto interessante è la società cooperativa di interesse collettivo (*Société coopérative d'intérêt collectif*) o "SCIC" create dalla *loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001* e disciplinate dall'art. 19 *quinquies* e segg. della Legge n. 47/1175 "*portant statut de la coopération*". Si tratta di una forma giuridica di organizzazione "ibrida" al crocevia dell'associazione e della società commerciale: una tipologia speciale di cooperativa solitamente inclusa tra le imprese sociali. La loro forma giuridica è stata rivista dalla Legge n. 2014-856 del 31 luglio 2014 relativa all'Economia sociale e solidale al fine di favorirne lo sviluppo. Le società cooperative di interesse collettivo sono le società per azioni, le società per azioni semplificate o le società a responsabilità limitata a capitale variabile disciplinate dal Codice di Commercio. Oggetto di una

SCIC è la produzione o fornitura, anche a soggetti non associati, di beni e servizi di interesse collettivo, aventi carattere di utilità sociale.

Le SCIC sono democraticamente governate dai propri soci (ciascuno dei quali ha un solo voto in assemblea ai sensi dell'art. 19 *octies* della legge n. 47/1175) e limitate nella loro capacità di distribuire utili ai propri soci; oltre ad una assegnazione obbligatoria a riserve legali, le SCIC sono prima obbligate a destinare almeno il 50% dei loro utili residui ad una riserva indivisibile. Possono poi maturare interessi sulle azioni dei soci, ma non superiori all'importo disponibile dopo le predette assegnazioni obbligatorie: in ogni caso, ai soci non possono essere erogati contributi e altre risorse finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 19 *nonies* Legge n. 47/1175).

Oltre alle SCIC, operano anche le *Coopérative d'activité et d'emploi* (CAE), ovvero cooperative di impresa e lavoro nate da sperimentazioni sul campo a metà degli anni '90 e riconosciute con la legge n. 2014-856 del 31 luglio 2014. Il loro scopo principale è quello di sostenere la creazione e lo sviluppo delle attività economiche da parte degli imprenditori e quindi implementare servizi condivisi per il loro sostegno individuale e collettivo.

3. Dal terzo settore all'economia sociale e solidale in Francia: la loi ESS del 2014.

Al concetto di Terzo settore, di recente, si è affiancato la più ampia definizione di *Economia sociale e solidale*, caratterizzata dall'insieme delle attività senza scopo di lucro e di utilità sociale e di quelle organizzazioni del terzo settore, che hanno tra i principi aziendali la reciprocità (Servet, 2013) e la democrazia, con lo scopo di produrre beni e servizi che soddisfino l'interesse generale.

Dal 19° secolo, l'economia sociale ha interessato realtà diverse che hanno in comune il tentativo della società civile di dare una risposta concreta alle sfide economiche, sociali ed ambientali. Per questo, secondo alcuni, l'economia sociale si sta affermando al Nord come al Sud e in ambiti importanti come la sanità, il risparmio e il credito, il commercio internazionale o la lotta alla disoccupazione (Defourny e al., 1999), ma anche della sostenibilità, dell'energia e dell'ambiente.

A livello globale, il principio dell'economia sociale, solidale e sostenibile - associata alla tutela dell'ambiente (Amirante, 2022) - è emerso, per esempio, in alcuni recenti testi costituzionali, caratterizzando anche i processi di riforma della legislazione ambientale in alcune giovani esperienze statali. In questa prospettiva, sul piano comparativo, rileva l'esperienza costituzionale ecuadoriana che costituisce un modello pioniero e particolarmente ambizioso; i riferimenti costituzionali contenuti nella Costituzione dell'Ecuador del 2008 esaltano la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e costituiscono il riconoscimento più importante che un paese abbia mai conferito alla *economia sociale e solidale*. In effetti, la legge fondamentale ecuadoriana attribuisce un posto centrale all'economia popolare e solidale (EPS) tanto che, nell'articolo 283, viene definita una visione della vita che attraversa l'intero sistema economico e sociale basato sul concetto di *Buen Vivir* (Bagni, 2013).

Anche in Bolivia, la Costituzione del 2009, all'articolo 306, ha affermato un modello economico plurale, destinato a migliorare la qualità della vita e il vivere bene di tutti i boliviani. Più di recente anche la Costituzione cubana del 2019 ha posto in rilievo lo sviluppo equo e solidale (art. 1), riconoscendo a tutte le persone il diritto ad un ambiente sano (Pepe, 2020). Più in particolare la nuova Carta costituzionale di Cuba ha stabilito che lo Stato deve proteggere l'ambiente e le risorse naturali del paese, riconoscere il suo stretto legame con lo sviluppo sostenibile dell'economia e della società per rendere più razionale la vita umana e garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni presenti e future (articolo 75).

Diversamente da quanto si è detto, nel contesto europeo non si rinvengono riferimenti costituzionali espressi dedicati all'economia sociale e solidale, ma solo disposizioni contemplate dalle singole legislazioni nazionali di settore. Non tutti i paesi europei hanno riconosciuto allo stesso modo il modello dell'economia sociale e solidale nel proprio diritto interno e oggi possiamo distinguere almeno tre gruppi di paesi, a seconda del loro livello di riconoscimento del concetto di economia sociale.

In un *primo gruppo* rientrano i paesi che hanno approvato normative molto ambiziose e progressiste in materia ed hanno già affermato il modello di economia sociale e solidale: si pensi alla *Ley 5/2011* in materia di *Economía Social* varata in Spagna, alla *Lei 30/2013 (Lei de Bases da Economia Social)* approvata in Portogallo, alla *Loi 2014-856, du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire* in Francia, ma anche alle esperienze di Belgio e di Lussemburgo; in questo ultimo paese la precedente Legge del 12 dicembre 2016 in materia di economia sociale è stata di recente modificata nel 2021.

In un *secondo gruppo* rientrano i paesi in cui il concetto di economia sociale gode di un moderato livello di riconoscimento da parte dello Stato: si pensi a Italia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia, Lettonia, Malta, Polonia, Regno Unito, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania e Slovenia. In questi paesi il concetto di economia sociale convive con altri concetti, come quello del settore *non profit*, del settore del volontariato e delle imprese sociali. Nel *terzo gruppo* rientrano, invece, i paesi dove c'è poco o nessun riconoscimento del concetto di economia sociale: si pensi ad Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia e Croazia.

Come si è già detto, l'esperienza francese costituisce un modello pioniere e progressista nel contesto europeo a cui gli altri stati guardano con particolare interesse.

Il quadro legislativo francese, infatti, è stato interessato da una serie di interventi normativi di riforma del *non profit*, segnando il passaggio dal terzo settore al più ampio concetto di economia sociale e solidale.

L'economia sociale e solidale costituisce al giorno d'oggi un modello di economia sviluppatasi in Francia a partire dagli anni '70 e diffusasi, dal punto di vista teorico, ormai in tutta Europa. La Francia è stata tra i primi paesi a legiferare sul concetto di "economia sociale" con l'adozione, nel 2014, della *loi ESS, 2014-856* su "*l'économie sociale et solidaire*", che, in modo rivoluzionario, ha fornito una straordinaria base giuridica per l'affermazione del nuovo diritto dell'economia sociale. In altri termini, la *loi ESS* del 2014 si inserisce in un processo emergente che ha visto alcuni stati membri dell'Unione europea affermare un vero e proprio "diritto dell'economia sociale" come autonomo settore dell'ordinamento giuridico e distinta area di ricerca scientifica (Fici, 2016).

Nel sistema francese, la *loi n. 2014-856*, del 31 luglio 2014, definisce l'economia sociale e solidale (*ESS*) come una modalità di sviluppo imprenditoriale ed economico - adattata a tutti i settori dell'attività umana (art. 1) - intrapresa da soggetti privati che soddisfano le seguenti condizioni: 1) hanno uno scopo diverso dalla sola condivisione degli utili; 2) presentano un governo democratico e non determinato esclusivamente dal contributo finanziario dei loro partecipanti (la modalità di governo è definita e organizzata dagli statuti che prevedono l'informazione e la partecipazione di soci, dipendenti e *stakeholder* alle realizzazioni aziendali); 3) perseguono un profitto limitato nel senso che gli utili sono utilizzati principalmente per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività di impresa.

Come è noto, l'articolo 1 della legge 31 luglio 2014 precisa che l'economia sociale e solidale è costituita dalle attività di produzione, trasformazione, distribuzione, scambio e consumo di beni o servizi poste in essere da persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma di cooperative, mutue, fondazioni o associazioni disciplinate dalla legge 1 luglio 1901.

Questa normativa ha esteso il campo di applicazione della *SSE*, precedentemente limitato ad associazioni, cooperative, mutue e fondazioni, offrendo la possibilità ad una società commerciale con finalità sociale di essere riconosciuta come società *SSE*.

Nel modello francese, al fine di rispondere ai principi di una economia sociale e solidale, lo statuto di una organizzazione o un'impresa deve presentare tre principali caratteristiche statutarie: 1) per quanto riguarda l'*oggetto sociale*, deve trattarsi di attività che forniscono sostegno a persone in situazioni di vulnerabilità e/o contribuiscono allo sviluppo dei legami sociali e/o contribuiscono all'educazione alla cittadinanza, allo sviluppo sostenibile, alla transizione energetica, alla promozione culturale o alla solidarietà internazionale; 2) in ordine alla *modalità di governo e gestione*, gli statuti prevedono una *governance* democratica ed, in particolare, assicurano l'informazione e la partecipazione di partner e dipendenti; 3) per quanto concerne la *gestione finanziaria*, gli utili devono essere destinati al mantenimento o allo sviluppo dell'attività e le riserve obbligatorie non sono distribuibili.

Tra i soggetti dell'economia sociale e solidale, accanto alle associazioni e fondazioni, figurano sicuramente le cooperative, che, come è noto, possono distinguersi in società cooperative di produzione (*SCOP*), disciplinate da una legge del 1978, in società cooperative di interesse collettivo (*SCIC*), previste da una legge del 2001. Le cooperative possono versare le proprie eccedenze ai propri soci o associati e possono remunerare il capitale dei propri soci a condizioni definite dalla legge.

Tuttavia, anche una società commerciale può ottenere lo *status* di impresa sociale e solidale se persegue fini di utilità sociale, rispetta particolari principi di gestione ed è soggetta a formalità e controlli fissati dalla legge. Pertanto, una società a responsabilità limitata (*SARL*), come anche una società per azioni (*SA*), può diventare una società *SSE* ed operare nel settore dell'economia sociale e solidale. Nel 2017, infatti, secondo i dati dell'*Observatoire nationale de l'ESS – Conseil national des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire d'après (INSEE SIRENE, 2017)*, il 61% delle società commerciali *SSE* erano società per azioni semplificate (*SAS*). Di grande interesse sono anche le *società commerciali di utilità sociale*, ovvero quelle società che, nel rispetto degli obblighi statutarî, possono ottenere il riconoscimento di impresa solidale di utilità sociale (*ESUS*) beneficiando di appositi vantaggi fiscali.

In questo quadro, proprio negli ultimi anni in Francia si è assistito ad un processo che vede l'azienda allontanarsi sempre di più dall'approccio economico neoclassico (che le attribuisce l'unico obiettivo della redditività finanziaria e del ritorno sul capitale) per trasformarsi in un attore responsabile (Bidet e al., 2019) a livello sociale ed ambientale in linea con gli impegni internazionali previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In linea con questa tendenza si inserisce la legge n° 2019-486 c.d. *loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises – PACTE)*, approvata e pubblicata in Francia il 23 maggio 2019 dal Governo Macron, per tentare di rilanciare l'economia francese. Questa legge rappresenta una tappa essenziale del processo di costruzione di una società più equa e solidale orientata alla tutela ambientale e alla sostenibilità; ed infatti, mentre la *loi SSE* riguarda solo le persone giuridiche di diritto privato del settore *non profit* (cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e imprese commerciali di utilità sociale), la *loi PACTE* si applica a tutte le tipologie di società.

La legge n. 019-486 del 22 maggio 2019 ha previsto la riforma dell'articolo 1833 del codice civile francese che, al comma 2, prevede che l'impresa "persegue il suo interesse sociale, tenendo conto delle problematiche sociali e ambientali della sua attività" (Notat e Senard, 2019). La riforma si inserisce in un ampio contesto di ripensamento del ruolo delle imprese e rappresenta una rivoluzione nella direzione di sviluppare un nuovo modello di capitalismo più responsabile e attento alle istanze sociali. L'art. 1835 del Codice Civile francese stabilisce la facoltà – per tutte le società – di specificare, nello statuto una *Raison d'être* (scopo della società) costituita da principi di carattere sociale, ambientale, di solidarietà, progresso ed innovazione, e che la società si impegna ad attuare nello svolgimento a lungo termine della sua attività. In questo quadro, l'avvento dell'economia sociale e solidale ha consentito di ripensare e collocare le persone al centro (*au coeur*) dell'attività economica con lo scopo di perseguire i valori della solidarietà e dell'utilità sociale e della reciprocità (Castel, 2015).

Il modello francese dell'*economia sociale e solidale* prevista nella *loi ESS* del 2014 ha di recente contribuito a ispirare anche il *Piano di azione per l'economia sociale (Action Plan)* lanciato dalla Commissione europea il 9 dicembre 2021 che, in sostanza, ha riconosciuto l'economia sociale come un ecosistema autonomo e come una componente essenziale non solo delle politiche sociali, ma anche di quelle industriali, rivestendo così una funzione fondamentale sia per la coesione sociale che per la crescita economica e occupazionale negli Stati membri.

In questo quadro l'economia sociale comprende una serie di soggetti con modelli imprenditoriali e organizzativi diversi, che operano in un'ampia gamma di settori economici: agricoltura, silvicoltura e pesca, edilizia, riutilizzo e riparazione, gestione dei rifiuti, commercio all'ingrosso e al dettaglio, energia rinnovabile, sostenibilità e difesa del clima, informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, istruzione, salute umana e attività sociali, arte, cultura e media.

In base al citato *Action Plan* della Commissione europea rientrano nella definizione di economia sociale cinque categorie di enti che forniscono beni e servizi ai loro membri o alla società in generale, ovvero: cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni (compresi gli enti di beneficenza), fondazioni e imprese sociali. Queste cinque forme hanno in comune alcune caratteristiche: l'essere entità private; l'essere indipendenti dalle autorità pubbliche; mettere al centro il primato delle persone, nonché del fine sociale e/o ambientale rispetto al profitto; essere vincolate a reinvestire la maggior parte dei propri utili in attività di interesse collettivo o generale; essere gestite secondo criteri democratici o comunque partecipativi. Secondo il citato *Piano d'azione* del 2021, l'economia sociale partecipa anche all'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)⁸ a livello UE e globale; l'economia sociale è, infatti, attiva a livello mondiale nella transizione digitale, nella riduzione della povertà, guidando la transizione verso città e comunità sostenibili, nel consumo e nella produzione responsabili e nella finanza sostenibile.

In quanto tali, siffatte organizzazioni collaborative e senza scopo di lucro costituiscono un pilastro fondamentale della resilienza sociale ed economica dell'Europa⁹. Per questi motivi, secondo la Commissione europea, l'economia sociale possiede il potenziale per ridisegnare l'economia post-Covid attraverso modelli economici inclusivi e sostenibili capaci di dar luogo a una trasformazione ecologica, economica e sociale più equa.

⁸ Come è noto l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite consta di 17 Obiettivi di sviluppo, suddivisi in 169 target e 240 indicatori. Un'Agenda impegnativa con obiettivi ambiziosi che contempla il Turismo nel Goal 8, come strumento di crescita economica inclusiva e sostenibile, nel Goal 12 come esempio di consumo e produzione sostenibile, e nel Goal 14 per un uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine. In particolare l'Obiettivo n. 8 si pone di "Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti". Il turismo come attività commerciale di servizi, rappresenta un settore economico importante a livello mondiale e produce un posto di lavoro ogni dieci. Le opportunità di lavoro dignitoso che offre il turismo, in particolare ai giovani e alle donne, e le politiche che favoriscono la sua diversificazione, contribuiscono a migliorare sensibilmente l'impatto socio-economico che produce sul territorio. Recenti studi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) sottolineano, però, come il turismo possa contribuire, direttamente e indirettamente, al raggiungimento di tutti i 17 obiettivi, se gestito in modo sostenibile e praticato in modo responsabile.

⁹ Sul piano quantitativo, l'Europa conta oggi oltre 2,8 milioni di soggetti dell'economia sociale, che impiegano 13,6 milioni di persone retribuite, con una percentuale di posti di lavoro che varia tra i diversi Stati membri tra lo 0,6 % e il 9,9 % del totale dell'occupazione retribuita (in Italia, tale percentuale supera l'8% secondo i dati raccolti da Fondazione Italia Sociale, nel suo rapporto *Un Piano d'azione per l'economia sociale. Attori e fondi disponibili* di gennaio 2022).

4. Il Terzo settore e i principi del "Turismo sociale e solidale".

Ancor prima di ricercare il rapporto (la relazione intrinseca) tra "Terzo settore e Turismo", è necessario richiamare brevemente alcuni aspetti definitivi.

Come è noto, la *World Tourism Organization* - la più autorevole organizzazione internazionale del settore - definisce il turista "chiunque viaggi in località diverse dal luogo di abituale residenza per un periodo compreso tra una notte e un anno e per uno scopo diverso dall'esercizio di un'attività remunerata nel paese visitato". *Spazio, tempo e scopo* sono, dunque, i fattori coesenziali del fenomeno turistico; se manca uno di essi, siamo in presenza di altro.

In questa cornice, un particolare aspetto del c.d. Terzo settore - ma ancora di più dell'economia sociale - è rappresentato proprio dal *Turismo sociale e solidale* (*tourisme* «social», «solidaire», «responsable», «durable» ou «éthique»), considerato sempre di più come una particolare forma di turismo che vede tra i protagonisti dell'offerta turistica le organizzazioni *non profit* e le entità dell'*Economia sociale e solidale*: si pensi alle associazioni, alle cooperative, alle imprese sociali e a tutti quei soggetti ispirati ai valori della solidarietà, della reciprocità e dello sviluppo equo e sostenibile.

Come è noto, a livello internazionale, il *Bureau international du tourisme social (BITS)* - fondato nel 1963 e divenuto *Organisation internationale du tourisme social (ISTO)* - definisce il turismo sociale come tutte quelle relazioni e quei fenomeni risultanti dalla partecipazione al turismo ed in particolare dalla partecipazione di classi sociali a reddito modesto.

Storicamente, il termine "Turismo sociale" è apparso nei documenti ufficiali per la prima volta in occasione di un Congresso Internazionale tenutosi a Berna nell'anno 1956. Se già con la Carta di Vienna del 1972, il turismo è stato concepito come un "fatto sociale fondamentale" (e uno strumento di autorealizzazione), è solo più tardi, con la "Dichiarazione di Montreal" del 1996 che è stato definito in modo chiaro il concetto di turismo sociale, sia sotto il profilo terminologico, sia sotto il profilo delle finalità e dei contenuti. Con questo ultimo documento, il turismo sociale viene inteso come "creatore di società" (art. 2), chiamato a perseguire l'obiettivo principale di garantire - a tutti - l'accesso alla vacanza (Chauvin, 2002), lottando contro le ineguaglianze e l'esclusione di coloro che hanno una cultura diversa, dispongono di minori mezzi finanziari, hanno capacità fisiche ridotte o vivono in un paese in via di sviluppo. Il turismo sociale, d'altro canto, viene considerato anche come "fattore di crescita economica", "attore dell'assetto territoriale e dello sviluppo locale" e, allo stesso tempo, "partner dei programmi di sviluppo mondiale".

In questo quadro, la Dichiarazione di Montreal stabilisce che può rivendicare l'appartenenza alla cerchia del *Turismo Sociale* qualsiasi impresa turistica (associazione, cooperativa, mutua, fondazione, federazione, impresa senza scopo di lucro, società, ecc.) il cui atto costitutivo od oggetto principale indichi con chiarezza l'impegno in un progetto d'interesse generale e la ricerca di un'accessibilità al turismo per il maggior numero di persone, segnando una netta demarcazione dalla ricerca del solo profitto.

Il termine "sociale" significa quindi maggiore solidarietà, fratellanza e speranza per quanti nel mondo - e sono tanti - attendono ancor oggi di poter usufruire e godere del tempo libero (Art. 13).

In questo quadro si inserisce la disamina del modello francese di turismo sociale e solidale che costituisce un ambito di operatività di tutte quelle organizzazioni del terzo settore e del *non profit* chiamate a colmare le disuguaglianze sociali e le condizioni di particolare vulnerabilità verso la costruzione di una società partecipata, responsabile, equa e sostenibile.

5. Il “Turismo sociale e solidale” in Francia tra tutela della persona e sviluppo sostenibile.

In Francia lo sviluppo del turismo costituisce, indubbiamente, un obiettivo costituzionale che trova fondamento proprio nelle disposizioni della legge fondamentale.

Come è noto, il Preambolo della Costituzione francese del 1946 “garantisce a tutti, in particolare ai bambini, alle madri e agli anziani [...] riposo e svago” (Paragrafo 11). Lo stesso riferimento (al riposo e allo svago) lo si ritrova nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 che, all’ articolo 24, afferma: “*Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite*”.

Sul piano istituzionale, nel sistema francese, il primo attore istituzionale chiamato ad assicurare e promuovere il turismo è la Regione, avendo questa la competenza esclusiva di definire e concedere aiuti alle imprese. Proprio la Regione, in sostanza, elabora gli obiettivi di sviluppo turistico regionale attraverso un *Piano regionale per lo sviluppo del turismo e del tempo libero (SRDTL)*. Se è vero che la legge n° 2015-991 del 7 agosto 2015, c.d. *loi NOTRe*, abbia favorito le regioni e le intercomunalità in materia di sviluppo del turismo, è altrettanto vero che è compito del Dipartimento redigere un *Piano dipartimentale di sviluppo turistico* nel rispetto del *SRDTL*¹⁰.

In questa cornice normativa vanno ricercati i principi e le norme che definiscono il settore del *Turismo sociale e solidale* nel modello d’oltralpe.

Già la legge 29 luglio 1998, relativa alla lotta all’esclusione, ha riconosciuto il ruolo e l’importanza dell’andare in vacanza, riconoscendo che «la parità di accesso per tutti, per tutta la vita, alla cultura, allo sport, alle vacanze e allo svago è un obiettivo nazionale. Essa consente di garantire l’esercizio effettivo della cittadinanza» (articolo 140); la sua realizzazione prevede in particolare lo sviluppo di strutture turistiche di carattere sociale e familiare, attraverso l’organizzazione della partenza in vacanza di persone in situazioni di esclusione e il loro accesso alle pratiche artistiche e sportive e all’offerta culturale locale.

Nel modello giuridico francese, dunque, il *Turismo sociale e solidale* costituisce un obiettivo nazionale che rientra a pieno titolo nell’ambito dell’*Economia sociale e solidale*, essendo la sua realizzazione ispirata ai valori di democraticità, solidarietà e partecipazione.

Sul piano storico, in Francia il concetto di “turismo sociale” si sviluppò nel 1936 grazie al riconoscimento di ferie retribuite conquistate attraverso lotte sociali e sindacali (Hordern, 1990). Il progetto di legge voluto dal *Front Populaire* fu approvato il 20 giugno 1936 e costituisce per la Francia una tappa fondamentale del processo evolutivo: con questa normativa la Francia è stato il primo paese a concedere un periodo di ferie “pagate” (*congés payés*), esteso a tutti i lavoratori.

Da questo momento il turismo sociale ha iniziato a prendere corpo da parte di giovani coppie in ostelli della gioventù per svilupparsi concretamente in misura maggiore dopo il secondo conflitto mondiale nelle sue svariate forme, privilegiando la cura per le persone vulnerabili e meno agiate. Anche in Italia, nel 1958, viene approvata la prima normativa che disciplina, ma non incentiva, i «complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale», tra cui le case per ferie (Varra, 2011).

Oggi, nel modello d’oltralpe, il settore del *turismo sociale e solidale* ha assunto una straordinaria importanza, meritevole di attenzione sul piano giuridico, politico, economico e sociale.

¹⁰ E’ compito del Dipartimento istituire un *Comitato dipartimentale del turismo (CDT)* per definire ed attuare la politica turistica del Dipartimento.

Questa forma di turismo riunisce una grande diversità di attori del *non profit*, che agiscono per conciliare la partenza in vacanza per tutti, il rispetto per i territori ospitanti, le loro popolazioni e la tutela della biodiversità e dell'ambiente. Il turismo sociale e solidale riunisce, attualmente, tutte le strutture senza scopo di lucro che si mobilitano per rendere effettivo il diritto alla vacanza (associazioni, fondazioni, cooperative, imprese commerciali della SSE).

Si tratta, dunque, di una particolare forma di turismo al servizio delle persone e dei territori. L'accessibilità di tutti al turismo è rimasta ancora oggi la principale preoccupazione del turismo sociale, ma a seguito dell'emergenza sanitaria e della crisi ecologica, molte altre sfide hanno caratterizzato questo settore, come le questioni di equità e solidarietà con le comunità ospitanti e l'impronta ecologica delle attività turistiche sui territori.

Per rispondere a queste esigenze il turismo sociale e solidale è favorito dalle organizzazioni del Terzo settore che hanno come *mission* principale lo sviluppo locale, l'attrattività e il mantenimento dei servizi in aree isolate, con la maggior parte degli stabilimenti situati in zone rurali o in media montagna. Proprio le associazioni del turismo sociale e solidale partecipano alla vita locale e al rafforzamento del tessuto socio-economico del territorio ospitante, ottimizzando la durata dell'apertura delle strutture e limitando la creazione dei c.d. "letti freddi", quali residenze secondarie, residenze turistiche dismesse.

Secondo l'Unione Nazionale delle Associazioni Turistiche (UNAT) - associazione che federa e rappresenta molti attori turistici e vacanzieri presenti nel campo dell'economia sociale e solidale - il *Turismo sociale e solidale* è ispirato ai seguenti principi: 1) al turismo umanistico, inteso come vettore di legami e diversità tra turisti e popolazioni locali; 2) al turismo equo nella distribuzione del reddito, nell'uso delle risorse e nell'accesso per tutti; 3) al turismo con una impronta ecologica, informato alla protezione dell'ambiente locale e universale, nonché alla preservazione dell'equilibrio degli ecosistemi.

L'UNAT, che ha celebrato nel 2020 i suoi cento anni di attività, rappresenta ancora oggi quasi 1.600 strutture, centinaia di associazioni sparse sul territorio che riuniscono migliaia di dipendenti e volontari, la cui vocazione è quella di rendere il turismo accessibile a tutti: famiglie a reddito moderato, bambini in situazione di precarietà, persone con disabilità, ecc..

In questa cornice, un modello di turismo accessibile a tutti coniugato ai principi solidaristici dell'economia sociale e solidale è rappresentato dalla presenza di alcuni marchi di qualità particolari¹¹, si pensi al c.d. "*Tourisme et Handicap*". Si tratta dell'unico marchio statale assegnato in Francia ai professionisti del turismo che si impegnano in un approccio di qualità volto all'accessibilità al tempo libero e alle vacanze per tutti. Quasi 4.000 stabilimenti in Francia portano il marchio *Tourisme & Handicap* chiamato a soddisfare esigenze specifiche dei turisti affetti da disabilità, siano esse uditive, mentali, motorie o visive. Tra i 1.600 esercizi affiliati a UNAT, 106 strutture presentano questo marchio nell'ottica di rispondere ai bisogni della solidarietà, della sussidiarietà e della reciprocità del servizio turistico a beneficio dei soggetti fragili e più svantaggiati.

Di fronte allo sviluppo del turismo equo e solidale, l'*Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES)* ha voluto assegnare un marchio agli operatori che forniscono esperienze di turismo equo e solidale al fine di facilitare la visibilità e la valutazione delle attività. Per ottenere questo marchio di qualità sono stati definiti 7 criteri comuni: 1) rispetto dei principi dell'economia sociale e solidale (ESS); 2) pratiche ambientali virtuose; 3) momenti di incontro e scambio con la popolazione del territorio e gli attori della vita locale; 4) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale; 5) relazioni durature instaurate con partner e fornitori di servizi; 6) un prezzo di acquisto equo per i servizi; 7) sostegno a progetti e azioni di solidarietà.

¹¹ Tra i marchi di qualità si vedano l'*etichetta ATR - Acting for Responsible Tourism (ATR)* che garantisce l'impegno per un approccio turistico responsabile, a differenza dell'*etichetta Equitable Tourism* che valuta le pratiche reali e include in particolare un audit sul campo.

In questa prospettiva il turismo sociale e solidale non solo ha reso più effettivo il diritto al turismo (accessibile a tutti), ma ha rappresentato una occasione per aumentare le opportunità del diritto al lavoro nel settore del turismo, generando più posti di lavoro anche nel settore *non profit*¹².

Così inteso il *turismo sociale e solidale*, quale espressione della nuova economia sociale e solidale, ha cambiato volto ed è diventato un turismo molto ricercato; ciò anche a seguito dell'emergenza Covid-19 e della attuale crisi ecologica che hanno di fatto portato alla riscoperta dell'essenziale. A nostro avviso, siamo di fronte ad una forma di turismo che presenta nel proprio corredo genetico il valore dello sviluppo sostenibile e che risponde alla specifica richiesta di quel modello di turista che cerca mete e viaggi in grado di tornare all'autentico, all'aspetto umano prima di tutto, ma anche alla riscoperta di culture, bisogni, tradizioni e identità in una forma sempre più responsabile e sostenibile.

¹² Oggi il numero di posti di lavoro generato nel settore del turismo sociale e solidale è maggiore di quello prodotto nelle strutture c.d. "classiche", assicurando utili e vantaggi distribuiti in modo più equo sul territorio, negli spazi urbani come anche nella costa e in montagna.

Riferimenti bibliografici

- AMIRANTE D., (2022), *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna.
- AMIRANTE D., Bagni S., (2022), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, (Eds.), Routledge, London.
- ASCOLI U., (1996), *I Welfare mix in Europa*, in *L'assistenza sociale*, n. 1/1996.
- ASCOLI U., (2020), *Welfare e Terzo settore*, in *Parole-chiave*, n. 4, nuova serie, 2020, pp. 179-193.
- ASCOLI U., PASQUINELLI S., (1993), (a cura di) *Il Welfare mix*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- BAGNI S., (2013), *Dal Welfare State al Caring State*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, Filodiritto, p. 19 ss.
- BIDET E., FILIPPI M., RICHEZ-BATTESTI N., (2019), *Repenser l'entreprise de l'ESS à l'aune de la RSE et de la loi Pacte*, *RECMA*, vol. 353, no. 3, pp. 124-137.
- BITS (Bureau international du tourisme social) (1996). «Déclaration de Montréal: Pour une vision humaniste et sociale du tourisme», Adoptée lors du Congrès du BITS (septembre).
- BOZZI L., (2019), *Il codice attuativo della riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e spunti problematici*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 1/2019, p. 20.
- CACCIARI P., (2018), *Economie solidali creatrici di comunità ecologiche*, in *Scienze del Territorio*, 6/2018, pp. 60-69.
- CAILLÉ A., (2007), *Anthropologie du don*, La Découverte, coll. «Sciences humaines et sociales», Paris (1re édition 2000).
- CAMPEDELLI M., (2016), *La riforma del Terzo settore*, in *Politiche sociali*, 3/2016, pp. 503.508.
- CASTEL O., (2015), *La réciprocité au cœur de la structuration et du fonctionnement de l'Économie sociale et solidaire*, *Revue Française de Socio-Économie* 2015/1 (n° 15), pp. 175-192.

CERULLI G. (2006), *Una matrice di contabilità sociale per il welfare mix: l'integrazione del settore non-profit. Prime verifiche empiriche ed effetti occupazionali per l'Italia*, in *Rivista di politica economica*, marzo-aprile, pp. 79-128.

CHAMPEIL-DESPLATS V., (2011), *Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et libertés?*, in "CRDF", n. 9, p. 13, cfr. <http://www.unicaen.fr/puc/ecrire/revues/crdf/crdf9/crdf0901champeil.pdf>.

CHAUVIN J., (2002), *Le tourisme social et associatif en France*, L'Harmattan, Paris.

CHOPART J. N., NEYERT G., RAULT D., (sous la dir. de), (2006), *Les dynamiques de l'économie sociale et solidaire*; La Decouverte, Paris.

COLELLA L., (2022), «*Avenir Montagne*». *La tutela della montagna in Francia tra diritto dell'ambiente, turismo sostenibile e transizione ecologica*, in *Queste istituzioni*, 1/2022, pp.150-179.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale, reperibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021DC0778>.

Conseil National du Tourisme, (2010), *Le poids économique et social du tourisme*, <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/114000081.pdf>.

DECKERT K., (2010), *Nonprofit organizations in France*, in HOPT K. J., VON HIPPEL T. (eds.), *Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 268.

DEFOURNY J., DEVELTERE P., FONTENEAU B., (1999), *L'économie sociale au Nord et au Sud*, De Boeck, Larcier, Bruxelles, 278.

DIAZ PEDREGAL V., (2007), *Le commerce équitable dans la France contemporaine: idéologies et pratiques*, L'Harmattan, coll. «Logiques sociales», Paris.

DOR M., (2020) *Modèles socio-économiques du tiers secteur en Europe: approches analytiques, contraintes et évolutions*, Sous la direction de EYNAUD P., BUCOLO E., GARDIN L., INJEP, Notes & rapports/Rapport d'étude.

DRAPERI, J. F., (2007), *Comprendre l'économie sociale: fondements et enjeux*, Dunod, Paris.

EBERSPACHER A. M. G., (2011), *Le tiers secteurs et l'économie sociale et solidaire: Solidarité et charité dans la question sociale: les associations en France et les ONG au Brésil*, Omn. Univ. Europ.

European Economic and Social Committee, *Recent evolutions of the Social Economy in the European Union*, by CIRIEC- International - Centre international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative, CES/CSS/12/2016/23406.

European Parliament's Committee on Legal Affairs, (2021) *A statute for European cross-border associations and non-profit organizations. Potential benefits in the current situation*, a cura di A. Fici, 2021, reperibile su <http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>.

FERRATON C., (2007), *Associations et coopératives: une autre histoire économique*, Eres, Paris, 239.

FICI A., (2016), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, Editoriale scientifica, Napoli.

France Attac, (2001), *Une économie au service de l'homme* Mille et une Nuits, Italia.

GARDIN L., LAVILLE J.-L., (2009), «Entreprises sociales et nouvelles solidarités en Europe», in J.-L. LAVILLE, P. GLÉMAIN, *L'économie sociale et solidaire aux prises avec la gestion* (pp. 291-376), Desclée de Brouwer, Paris.

GORI L., (2019) *La riforma del Terzo settore e gli spazi di autonomia regionale*, in *Politiche sociali*, 2/2019, pp. 317-332.

GRASSO E., ROSSI P., (2019), *Terzo settore e interesse generale in prospettiva comparatistica europea*, in *DPCE online*, 2019/4, pp. 2425-2437.

HABERMAS J., (2014), *Democracy, Solidarity and the European Crisis*, Lecture delivered on 26 Aprile 2013 in Leuven University, www.social-europe.eu.

HANSMANN H., (1980), *The Role of Nonprofit Enterprise*, in *Yale Law Journal*, 89, pp. 853-901.

HENRI CONAC P., (2019), *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 3/2019, p. 497.

HORDERN F., (1990), *Genèse et Vote de La Loi Du 20 Juin 1936 Sur Les Congés Payés*, *Le Mouvement Social*, no. 150, pp. 19-34.

Istituto nazionale di statistica - Euricse, (2021), *L'economia sociale in Italia. Dimensioni, caratteristiche e settori chiave*, 2021, a cura di Borzaga Carlo, Calzaroni Manlio, Fontanari Eddi, Lori Massimo.

JEANTET T., Poulnot J.P., *L'économie sociale, une alternative planétaire: mondialiser au profit de tous*, Paris, Charles Leopold Mayer, 2007/03, 352.

JOLIN L., PROULX L., (2005), *L'ambition du tourisme social: un tourisme pour tous, durable et solidaire!*, *Revue Interventions économiques* [Online], 32 | 2005, Online since 01 July 2005.

KOLM S.-C., (1984), *La bonne économie: la réciprocité générale*, Presses universitaires de France, Paris.

LAVILLE J. L., (2007), *L'économie solidaire: une perspective internationale*, Paris, Hachette littérature, 383.

MARÉCHAL J.-P., (2001), *Humaniser l'économie*, *Sociologie économique*, Desclée de Brouwer, Paris.

MICHEL BORGETTO M, GADBIN-GEORGE G., (2021), *Le tiers secteur en France et au Royaume-Uni: déclin ou perfectionnement de l'État-providence?*, Colloques, Éditions Panthéon-Assas, Paris.

MUSELLA M., D'ACUNTO S., (2000), *Economia politica del non profit*, Giappichelli, Torino, p. 62.

NASH D., (1981), *Tourism as an Anthropological Subject*, *Current Anthropology*, 22 (5), pp. 461-481.

NOTAT N., SENARD J.D., (2018), *L'entreprise, objet d'intérêt collectif. Rapport aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l'économie et des finances du travail*, La Documentation française, 9 mars 2018.

PEPE V., (2015), *La democrazia di prossimità nella comparazione giuridica*, ESI, Napoli, 2015.

PEPE V., *Il diritto ambientale a Cuba tra principi costituzionali e nuove sfide ecologiche globali*, in *Dpce online*, 1/2020, pp. 769-788.

PETTERUTI C., (2020), *Diritto dell'ambiente e dell'energia. Profili di comparazione*, ESI, Napoli.

POLANYI K., (1975), *L'économie en tant que procès institutionnalisé*, in POLANYI K., ARNSBERG C., *Les systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie* (pp. 239-260), Larousse université, Paris (1re édition 1957).

PROULX L., (2004), *Pour un tourisme accessible à tous, durable et solidaire*, Actes de colloque, UQÀM, Cahiers de l'ARUC-ÉS, collection Transfert, n°. T-05-2004.

SALAMON L.M., ANHEIER H.K., (1997), *Defining the nonprofit sector: a cross-national analysis*, Manchester University Press, Manchester.

SEPIO G., (2022), *Economia sociale e Terzo settore: così cambia anche il mercato*, articolo pubblicato sul Il Sole 24 Ore, martedì 7, giugno 2022.

SERVET J.-M., (2013), *Le principe de réciprocité aujourd'hui: un concept pour et construire l'économie solidaire*, in I. Hillenkamp, J.-L. Laville, *Socioéconomie et démocratie: l'actualité de Karl Polanyi*, pp. 187-213, Erès, Ramonville-Saint-Agne.

TEMPLE D., CHABAL M., (1995), *La réciprocité et la naissance des valeurs humaines*, L'Harmattan, Paris.

Unat, (2022), *Les chiffres-clés du tourisme social et solidaire 2021*, <https://www.unat.asso.fr/wp-content/uploads/2022/11/UNAT-OBS-Chiffres-Cles-2021.pdf>

United Nations (2014), *Social and solidarity economy and the challenge of sustainable development*, Position Paper by the United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy, Geneva.

VARRA L., (2011) *Le case per ferie: valori, funzioni e processi per un servizio differenziato e di qualità: i risultati di una indagine empirica, (a cura di)*, Firenze University Press, Firenze.

VITALI M. L., (2020), *Riforma del terzo settore, nuova disciplina dell'impresa sociale e regole societarie*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, 1/2020, pp. 79-128.

ZAMAGNI S., (1996), *Organizzazioni non profit e economia di mercato: un progetto di economia civile*, in *Società dell'informazione*, 4, 1996, pp. 8-25.